

**INTEGRAZIONI DEI PRINCIPI E DEI CRITERI DI REGOLAZIONE  
DELL'ACCESSO AL SISTEMA FERROVIARIO NAZIONALE**  
in relazione agli esiti dell'indagine conoscitiva avviata con la delibera n.  
**127/2016**

**DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE**

## **I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE TECNICO**

### **1. Obblighi di pubblicazione su sviluppo e potenziamento rete**

- 1.1 Il Gestore dell'infrastruttura (di seguito: Gestore) è tenuto a pubblicare all'interno del Prospetto Informativo della Rete (di seguito: PIR), in sede di aggiornamento ordinario annuale, e quindi entro il 30 giugno di ogni anno:
  - a) i propri piani di sviluppo e potenziamento della rete, su uno scenario di almeno cinque anni a partire dalla citata data di pubblicazione;
  - b) con riferimento allo stesso orizzonte temporale, ogni sperimentazione già avviata o che intende avviare sulla rete ferroviaria, volta a modificarne le condizioni di esercizio (in relazione a infrastrutture, impianti e apparati) e/o i processi di gestione della circolazione e della manutenzione.
- 1.2 Tali informazioni, in coerenza con i contenuti del Contratto di Programma e del Piano Commerciale di cui all'art. 15 del d.lgs. 112/2015 e compatibilmente con gli obblighi informativi correlati a detti contenuti, per ciascun intervento o sperimentazione dovranno comprendere i relativi piani di finanziamento e le eventuali ricadute sulla struttura dei costi operativi correlati al Pacchetto Minimo di Accesso (di seguito: PMdA) o agli altri servizi.
- 1.3 Il formato delle informazioni da pubblicare (disaggregazione dei dati, descrizione degli interventi, schemi funzionali, planimetrie, ecc.), sulla base di una specifica tecnica proposta dal Gestore entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle presenti disposizioni, sarà oggetto di approvazione da parte dell'Autorità entro i successivi 60 giorni.
- 1.4 Le informazioni di cui al punto 1.1 sono pubblicate, a cura del Gestore, in uno specifico allegato del PIR.

### **2. Ulteriori obblighi di comunicazione su sviluppo e potenziamento rete**

- 2.1 L'eventuale programmazione di interventi o sperimentazioni di potenziamento o aggiornamento dell'infrastruttura ferroviaria – derivante da nuove esigenze delle imprese ferroviarie, da un richiedente o da una terza parte interessata in genere – non già inserita fra la documentazione pubblicata annualmente ai sensi della disposizione n. 1, è comunicata tempestivamente, e in ogni caso almeno 60 giorni prima dell'avvio delle relative attività, dal Gestore all'Autorità e contestualmente pubblicata sul proprio sito web, in formato coerente con quanto disposto alla citata disposizione n. 1.

### **3. Obblighi di pubblicazione su accesso agli impianti di stazione**

- 3.1 Per le stazioni in cui si effettua servizio passeggeri, il Gestore è tenuto a pubblicare annualmente, all'interno del PIR, con riferimento ad ogni binario di arrivo/partenza dei treni, ogni informazione utile per la programmazione dei servizi, tra cui almeno:
  - a) la lunghezza utile del binario;
  - b) la lunghezza utile del marciapiede.
- 3.2 Il formato delle informazioni da pubblicare, sulla base di una specifica tecnica proposta dal Gestore entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle presenti disposizioni, sarà oggetto di approvazione da parte dell'Autorità entro i successivi 60 giorni.

- 3.3 Le informazioni di cui al punto 3.1 sono pubblicate, a cura del Gestore, in uno specifico allegato del PIR.

#### **4. Gestione operativa del servizio**

- 4.1 In relazione alla circolazione di treni viaggiatori a doppia composizione, in base ai potenziali impatti sulla regolarità del servizio – identificati tramite metodi statistico-probabilistici –, il Gestore, tenendo in considerazione il maggior peso e il maggior numero di passeggeri trasportati da detta tipologia di treno, individua le necessarie integrazioni al sistema di sgombero dell’infrastruttura.
- 4.2 Dette integrazioni sono pubblicate, a cura del Gestore, al paragrafo 2.4.8 del PIR.

## **II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO**

### **5. Criteri di pricing per la sub-componente A3 del pedaggio relativo al PMdA**

- 5.1 Con riferimento alla misura n. 28 approvata con delibera ART n. 96/2015, si dispone che il coefficiente  $W_{A3}$ , funzione della classe di usura della linea di contatto elettrica da parte del materiale rotabile, sia declinato dal Gestore secondo almeno tre classi, di cui:
- la prima per il materiale rotabile a trazione non elettrica (per il quale il coefficiente avrà valore nullo);
  - le restanti due per il materiale rotabile a trazione elettrica, rispettivamente (i) con un solo pantografo ovvero (ii) più pantografi in presa sulla linea di contatto.

### **6. Criteri di compensazione per segmenti di mercato OSP-Regionale e Mercè**

- 6.1 Con riferimento alla misura n. 29 approvata con delibera ART n. 96/2015, si dispone che il coefficiente  $J_B$  – originato dalla produttoria dei singoli coefficienti afferenti ai binomi originati dalla segmentazione del mercato – tenga conto, per i pertinenti segmenti di mercato, di ulteriori binomi (ad es. trazione/composizione singola ↔ trazione/composizione multipla) necessari al fine di neutralizzare gli effetti della disposizione di cui al punto 5.1 per i segmenti di mercato *OSP-Regionale* e *Mercè*, avendo cura di fissare i valori di  $J_{min}$  e  $J_{max}$  per detti binomi in funzione della citata finalità.

### **7. Criteri di pricing per la sub-componente B1 del pedaggio relativo al PMdA**

- 7.1 Con riferimento alla medesima misura n. 29 approvata con delibera ART n. 96/2015, si dispone che il coefficiente  $J_B$  – originato dalla produttoria dei singoli coefficienti afferenti ai binomi originati dalla segmentazione del mercato – tenga conto, per il segmento di mercato *Open Access Nazionali Premium*, di un ulteriore binomio (servizi a composizione singola ↔ servizi a composizione multipla) avendo cura di fissarne i valori di  $J_{min}$  e  $J_{max}$  sulla base dei criteri definiti alla citata misura n. 29, in modo da tenere conto degli aumenti di produttività conseguiti dalle imprese ferroviarie.

### **8. Pricing del servizio di fornitura della corrente di trazione**

- 8.1 In relazione ai criteri di regolazione dei prezzi di cui alla misura n. 48 approvata con delibera ART n. 96/2017, con particolare riferimento al corrispettivo determinato dal Gestore per il servizio di

fornitura della corrente di trazione (come pubblicato al paragrafo 6.3.3.1 del PIR 2018 – ed. dicembre 2016 –), si dispone che detto corrispettivo esprima una maggiore correlazione all’effettivo consumo energetico del singolo treno.

- 8.2 A tale riguardo, il Gestore medesimo provvede:
- a) ad una opportuna classificazione delle composizioni dei treni, in ragione della tipologia del materiale rotabile e delle modalità di utilizzo in esercizio, sulla base del consumo energetico, tenuto conto di una previa partizione tra i segmenti di mercato Merci, Passeggeri OA e Passeggeri OSP, in applicazione di quanto previsto dall’art. 29 del d.l. 91/2014;
  - b) alla determinazione del corrispettivo per il servizio di fornitura della corrente di trazione per ciascuna delle classi di cui al punto a).

## **9. Modalità di attuazione**

- 9.1 Il Gestore, entro il 9 dicembre 2017, nell’ambito dell’ordinaria procedura di revisione del PIR 2019, pubblica il nuovo sistema tariffario per l’orario di esercizio 2018/2019, elaborato in accordo ai criteri definiti nelle presenti disposizioni.
- 9.2 Il Gestore applica il nuovo sistema tariffario di cui al punto 9.1 ai servizi in esercizio a partire dal 9 dicembre 2018.
- 9.3 Ai fini della verifica di conformità, entro lo stesso termine del 9 dicembre 2017, il Gestore presenta all’Autorità la seguente documentazione:
- a) relazione illustrativa delle scelte adottate in materia di applicazione dei principi e criteri di calcolo del pedaggio;
  - b) calcolo, per ciascun anno dell’intero periodo tariffario di cui alla misura n. 58 allegata alla delibera n. 96/2015, delle tariffe unitarie per singola tipologia di servizio, sulla base dei principi e criteri dettati dall’Autorità;
  - c) simulazione degli effetti dell’applicazione del nuovo sistema tariffario sui costi per le Imprese Ferroviarie, sulla base del traffico programmato per l’intero anno 2018, e confronto con il sistema di cui alla delibera n. 75/2016.
- 9.4 Entro i successivi due mesi, l’Autorità, effettuate le necessarie verifiche, attesta con propria delibera la conformità del nuovo sistema tariffario ai propri principi e criteri, prescrivendo, se ritenuto necessario, gli eventuali correttivi.
- 9.5 Nel caso in cui siano prescritti correttivi, il Gestore è tenuto a riformulare il nuovo sistema tariffario e a sottoporlo nuovamente alla verifica di conformità, secondo modalità e tempi individuati dall’Autorità nella delibera di cui al punto 9.4.
- 9.6 Il nuovo sistema tariffario per l’orario di esercizio 2018/2019, se emendato in esito alla verifica, è oggetto di pubblicazione, entro i 15 giorni successivi alla delibera di conformità definitiva dell’Autorità, in un aggiornamento straordinario del PIR 2019.